



Sentenza n. 177 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 17 luglio 2023, deposito del 28 luglio 2023
comunicato stampa del 28 luglio 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 194 del 2020

parole chiave:

**MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE) – DIRITTO ALLA SALUTE –
RINVIO PREGIUDIZIALE**

disposizioni impugnate:

- artt. 18 e 18-bis della [legge 22 aprile 2005, n. 69](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 32 e 111 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

La Corte d'appello di Milano, sezione quinta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-*bis* della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., **nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo (MAE), «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».**

La Corte costituzionale, che sul punto aveva promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con l'ord. n. 216 del 2021, ha dichiarato le questioni sollevate non fondate.

Quanto alla questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., il giudice delle leggi ha rilevato la **non omogeneità della disposizione impugnata e dell'art. 705, comma 2, lett. c-*bis*, c.p.p.**, invocato quale *tertium comparationis* e relativo al diverso strumento dell'extradizione. Ciò in quanto **la disciplina del MAE contenuta nella decisione quadro 2002/584/GAI, diversamente da quella sull'extradizione, si ispira al principio della «libera circolazione delle decisioni giudiziarie» e si fonda su un «elevato livello di fiducia» reciproca tra gli Stati membri circa il rispetto, da parte di ciascuno di essi, dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione.** Ne deriva che solo nell'ambito del MAE opera la **presunzione per cui le cure e i trattamenti offerti negli Stati membri per la presa in carico di gravi patologie, di carattere cronico e**

potenzialmente irreversibili, **sono adeguati**, circostanza che rende i due strumenti non comparabili tra loro.

Per quanto riguarda le ulteriori censure, la Corte condivide le argomentazioni del rimettente circa **l'inidoneità del rimedio della sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 23, comma 3, della legge n. 69 del 2005 a garantire adeguata tutela del diritto alla salute della persona ricercata. Come già rilevato nella propria ordinanza n. 216 del 2021**, infatti, tale disposizione deve essere letta alla luce della decisione quadro citata, nell'ambito della quale **il differimento «a titolo eccezionale» della consegna sembra previsto in relazione a situazioni meramente «temporanee»**. Al contrario, tale rimedio appare **incongruo nel caso di patologie croniche e di durata indeterminabile**, in quanto in simili ipotesi il differimento dell'esecuzione «rischierebbe di protrarsi nel tempo per una durata indefinita» e, dunque, **da un lato impedirebbe allo Stato di emissione l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione della pena, dall'altro sarebbe incompatibile con l'esigenza di garantire all'interessato la conclusione del procedimento a suo carico entro un termine ragionevole**.

Con l'ordinanza n. 216, peraltro, la Corte, nell'affermare di essere la sola cui è riservata la verifica della compatibilità del diritto dell'Unione, o del diritto nazionale attuativo del diritto dell'Unione, con i principi supremi e i diritti inviolabili, ha altresì negato la possibilità per l'autorità giudiziaria di rifiutare la consegna al di fuori dei casi previsti dal diritto europeo, come interpretato dalla Corte di giustizia. Pertanto, muovendo dall'ulteriore presupposto per cui lo stesso diritto dell'Unione non può tollerare che l'esecuzione del MAE determini una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dal TUE, ha adito la **Corte di giustizia in via pregiudiziale**. In tale sede, ha chiesto se i principi già da quest'ultima enunciati con riferimento ai casi in cui la consegna della persona richiesta potrebbe esporla al serio rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali in conseguenza di carenze sistemiche nello Stato di emissione possano essere estesi anche all'ipotesi in esame, con conseguente rifiuto della consegna nel caso in cui tale rischio non possa essere escluso entro un termine ragionevole.

La Corte di giustizia si è pronunciata sul punto con la **sentenza 18 aprile 2023, in causa C-699/21, E.D.L.** nella quale, dopo aver ribadito che **la consegna delle persone richieste può essere rifiutata, dallo Stato membro, solo nei casi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI**, stante l'operatività della presunzione precedentemente illustrata, ha posto l'attenzione sull'**art. 23, paragrafo 4**, della medesima decisione quadro. In base a tale disposizione, **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può sospendere la consegna della persona richiesta allorché essa possa comportare per quest'ultima «un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute o ad una riduzione significativa della propria aspettativa di vita»**, o a maggior ragione un pericolo per la sua stessa vita; in questi casi, infatti, la consegna sarebbe **incompatibile con il diritto a non subire trattamenti inumani o degradanti ex art. 4 CDFUE**. Pertanto, la Corte di giustizia conclude che **ove l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia, «alla luce degli elementi oggettivi a sua disposizione, motivi seri e comprovati» di ritenere che la consegna della persona ricercata, gravemente malata, la esporrebbe a un simile rischio, è tenuta a disporre la sospensione della consegna proprio ai sensi del citato art. 23, paragrafo 4**.

Inoltre, condividendo la posizione della Corte costituzionale circa l'inidoneità del rimedio della mera sospensione dell'esecuzione, la Corte di giustizia precisa che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà chiedere a quella emittente di trasmettere ogni**

informazione necessaria «per assicurarsi che le modalità con le quali verranno esercitate le azioni penali all'origine del mandato d'arresto europeo o le condizioni dell'eventuale detenzione di tale persona permettono di escludere il rischio». **Il MAE, quindi, dovrà essere eseguito solo nel caso in cui, entro un termine ragionevole, l'autorità giudiziaria dello Stato fornisca tali assicurazioni; qualora, invece, in seguito alle interlocuzioni, non fosse possibile escludere tale rischio, in via eccezionale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà rifiutarsi di eseguirlo, in virtù del generale divieto di violare i diritti fondamentali della persona richiesta di cui all'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro, e di quello di cui all'art. 4 CDFUE.**

Sulla scorta di tale pronuncia, il giudice delle leggi riconosce che l'esecuzione di un MAE “non dovrebbe mai comportare l'esposizione della persona richiesta a un rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, e *a fortiori* di una riduzione dell'aspettativa di vita”, in quanto ciò comporterebbe una violazione, oltre che dell'art. 4 CDFUE, anche degli artt. 2 e 32 Cost. Inoltre, sul presupposto che la citata decisione quadro vincola gli Stati membri solo rispetto al risultato, lasciando loro discrezionalità in ordine a forma e mezzi con cui raggiungerlo, ritiene necessario integrare le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nel “peculiare” contesto normativo in cui è stata adottata la legge n. 69 del 2005.

In particolare, secondo la Corte costituzionale **la competenza in ordine al rimedio articolato dalla Corte di giustizia deve essere attribuito alla corte d'appello in composizione collegiale, e non ad un organo monocratico** quale il «presidente della corte d'appello» o un «magistrato da lui delegato», come viceversa stabilito dall'art. 23, comma 3, di tale legge. Inoltre, **il relativo procedimento deve essere inserito all'interno di quello finalizzato alla decisione sulla richiesta di esecuzione**, prima della decisione finale sulla consegna, che in tal modo sarà soggetta a un unico ricorso per cassazione. Infatti, ferma restando la competenza del presidente della corte d'appello o del giudice da questi delegato relativamente alla sospensione della consegna per le ragioni “transitorie” indicate dall'art. 23 della legge n. 69 del 2005, **il diritto inviolabile alla salute e alla vita della persona esigono una «cognizione piena da parte del giudice, nell'ambito di un procedimento rispettoso di tutte le garanzie del giusto processo e puntualmente regolato dalla legge», destinato a concludersi «necessariamente» con un provvedimento ricorribile per cassazione**, *ex* art. 111, settimo comma, Cost. A sostegno di ciò, il giudice delle leggi riporta che la logica sottostante alla decisione quadro medesima e alla sentenza E.D.L. poggia sull'assunto dell'identità tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che decide sulla sussistenza dei presupposti della consegna, e quella competente a decidere sull'eventuale sospensione della stessa ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro, trasposto nella disposizione nazionale in esame.

Secondo la Corte, **tale conclusione può essere raggiunta in via interpretativa**, senza necessità di dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate. Ciò in virtù della previsione di cui all'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro e della relativa disposizione di attuazione contenuta nella legge n. 69 del 2005, che **condizionano l'esecuzione dei MAE al rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell'Unione** e che, pur non autorizzando l'autorità italiana a rifiutare la consegna della persona in base a standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, operano come «**valvole di sicurezza funzionali a evitare che l'esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dal diritto dell'Unione**, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia».

Pertanto, la Corte dichiara le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. non fondate, «essendo **possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell'interessato attraverso un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005 alla luce della sentenza E. D.L.**».

Alessandra Prozzo